

Ricorso della sig.ra Martine Heus contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2005

(Causa T-173/05)

(2005/C 182/72)

(Lingua processuale: il francese)

Il 27 aprile 2005, la sig.ra Martine Heus, residente in Anderlecht (Belgio), rappresentata dall'avv. Lucas Vogel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione adottata dall'APN in data 7 gennaio 2005, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla ricorrente il 18 ottobre 2004 avverso la decisione 19 luglio 2004, adottata dal presidente della commissione giudicatrice del concorso COM/PC/O4, con cui si negava alla ricorrente l'accesso al detto concorso;
2. annullare, per quanto necessario, la detta decisione adottata in data 19 luglio 2004 dal presidente della commissione giudicatrice del concorso COM/PC/O4;
3. condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Alla ricorrente è stato negato l'accesso al concorso COM/PC/O4 perché ella non soddisfaceva il requisito di 5 anni di anzianità di servizio, richiesto presso la Commissione o presso un'altra istituzione, poiché i periodi di attività lavorativa che ella ha svolto presso la Commissione in quanto dipendente temporaneo non sono stati presi in considerazione dalla commissione giudicatrice del concorso.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce una violazione degli artt. 27 e 29, n. 1, dello Statuto, nonché l'errore manifesto di valutazione, in quanto le decisioni impugnate e il bando di concorso, in ogni caso secondo l'interpretazione che ad esso è stata data dall'APN, avrebbero l'effetto di escludere la ricorrente per ragioni attinenti esclusivamente alla sua precedente posizione amministrativa (qualità di agente a contratto e non di agente ex statuto).

La ricorrente fa valere parimenti la violazione del principio di non discriminazione, in quanto i criteri controversi permetterebbero ad altri candidati di accedere al concorso, mentre questi possiederebbero una minor competenza o un'esperienza lavorativa di minor durata presso la Commissione.

Ricorso della sig.ra Pia Landgren contro la Fondazione europea per la formazione, proposto il 28 aprile 2005

(Causa T-180/05)

(2005/C 182/73)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 aprile 2005 la sig.ra Pia Landgren, residente a Torino (Italia), rappresentata dall'avv. Marc-Albert Lucas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Fondazione europea per la formazione.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione dell'ex direttore della Fondazione 25 giugno 2004 relativa al licenziamento della ricorrente;
2. annullare, se necessario, la decisione del direttore della formazione 19 gennaio 2005 che respinge l'opposizione della ricorrente 27 settembre 2004 avverso la decisione precedente;
3. condannare la Fondazione a versarle, come risarcimento del danno materiale che le è stato arrecato dalla illegittimità delle decisioni controverse, una somma corrispondente alla retribuzione e alla pensione di cui ella avrebbe beneficiato se avesse potuto proseguire la sua carriera alla Fondazione fino all'età di 65 anni, previa deduzione delle indennità di licenziamento e di disoccupazione nonché della pensione che ella ha percepito o percepirà per il suo licenziamento;
4. condannare la Fondazione a versare alla ricorrente, come risarcimento del danno morale che le deriva dalla illegittimità della decisione controversa, una somma di cui il Tribunale valuterà l'importo;
5. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente, la Fondazione non avrebbe dimostrato che la decisione di licenziamento si fonda su di un motivo giuridicamente valido, tanto più che questa decisione sarebbe in apparente contraddizione con la relazione di valutazione della ricorrente per l'esercizio 2003.

La ricorrente sostiene parimenti che il vero motivo del licenziamento sarebbe manifestamente illegittimo e contrario all'interesse del servizio, perché si fonderebbe su un accordo preliminare secondo il quale ella avrebbe dovuto lasciare la Fondazione dopo il 31 dicembre 2003.

Inoltre, la ricorrente invocherebbe l'illegittimità e l'arbitrarietà della motivazione della decisione controversa, nel caso in cui il rifiuto del Capo dipartimento di tenerla al suo servizio dipendesse dalle valutazioni negative di cui ella era stata oggetto in passato.

Infine, la ricorrente deduce la mancanza di motivazione, la violazione del principio di sollecitudine e dei diritti della difesa nonché gli errori manifesti di valutazione, se il detto rifiuto del Capo dipartimento e/o il licenziamento si fondassero su una insufficienza professionale nell'ambito del dipartimento EECA o globale.

Ricorso delle sig.re Dypna Mc Sweeney e Pauline Armstrong contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 maggio 2005

(Causa T-184/05)

(2005/C 182/74)

(Lingua processuale: il francese)

Il 4 maggio 2005, le sig.re Dypna Mc Sweeney, residente a Bruxelles, e Pauline Armstrong, residente a Overijse (Belgio), rappresentate dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

1. annullare le decisioni 6 e 7 settembre 2004, con cui si nega alle ricorrenti l'ammissione alle prove del concorso EPSO/C/11/03;
2. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti hanno partecipato al concorso EPSO/C/11/03 organizzato al fine di costituire un elenco di riserva per segretari di lingua inglese di grado C5/C4. La commissione giudicatrice di tale concorso ha deciso di escluderle dalle prove del detto concorso perché i loro diplomi non corrispondevano al livello richiesto dal bando di concorso.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono che questa decisione violerebbe il bando di concorso e deriverebbe da un errore manifesto di valutazione.

Ricorso di Joël De Bry contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 maggio 2005

(Causa T-188/05)

(2005/C 182/75)

(Lingua processuale: il francese)

Il 2 maggio 2005 il sig. Joël De Bry, residente in Woluwe-St-Lambert (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione della Commissione che compila la relazione relativa all'evoluzione di carriera del ricorrente per il 2003;
2. condannare la convenuta al pagamento simbolico di un euro maggiorato in corso di causa nonché alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere anzitutto il conflitto di interessi oggettivo in capo al suo notatore, di grado pari al suo.

Inoltre, egli afferma che sarebbero stati commessi errori di valutazione in occasione della valutazione dei suoi meriti e fa valere l'incoerenza tra i commenti e i punteggi che gli sono stati attribuiti.

Infine, il ricorrente adduce la violazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto e degli scopi e obiettivi perseguiti dall'attuazione di un nuovo sistema basato sull'evoluzione di carriera, la violazione dell'obbligo di motivazione, dei diritti della difesa nonché dell'art. 26 dello Statuto.

Ricorso della Usinor contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 4 marzo 2005

(Causa T-189/05)

(2005/C 182/76)

(Lingua processuale: il francese)

Il 4 marzo 2005 l'Usinor, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. Patrice de Candé, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.